



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2020, proposto da Bellia Sebastiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Asp Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del verbale di accertamento/diffida dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania-Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene ambienti di vita del 19.10.2020 con il quale il ricorrente veniva diffidato a svolgere l'attività di osteopata;

- della nota del Direttore Generale del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del 16.09.2020 prot. 40983-P, richiamata dal provvedimento sub 1) impugnato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Asp di Catania e del Ministero della Salute;

Vista l'Ordinanza cautelare n. 25/2021;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021 (svoltasi in modalità telematica in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "*Microsoft Teams*") il dott. Emanuele Caminiti;

FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorrente, svolge l'attività di osteopata in una struttura situata nel Comune di Catania.

Con il provvedimento impugnato, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (d'ora innanzi anche "ASP") diffidava il medesimo dal continuare a svolgere la predetta attività.

Avverso tale provvedimento veniva proposto il ricorso in esame.

Si costituivano in giudizio l'ASP di Catania e il Ministero per opporsi all'accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 25 del 2021, riconosciuta la competenza del T.a.r. Catania, accoglieva l'istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Detta ordinanza non è stata appellata.

In prossimità dell'udienza di discussione del merito le parti hanno depositato

memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 27 maggio 2021, la causa veniva trattenuta in decisione.

Osserva pregiudizialmente il Collegio che la competenza di questo T.a.r. (già dichiarata in sede cautelare, con ordinanza non impugnata) si radica in ragione dell'efficacia limitata dei provvedimenti impugnati, in relazione alla sede ove si svolge l'attività del ricorrente (Catania).

Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato in quanto meritevole di accoglimento il primo mezzo di gravame, avente carattere assorbente rispetto ai successivi, con il quale si censura, in particolare, la violazione degli artt. 35, comma 1, e 41 della Costituzione (nonché la violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3; la violazione ed erronea applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia).

Mette conto, infatti, evidenziare che l'osteopatia, in quanto consistente in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell'apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti, non può essere assimilata alla professione medica che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriberne la cura e nel somministrare i rimedi (cfr. Cassazione penale, sez. II, 09 febbraio 1995, n. 5838).

Ne consegue che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, ad oggi, differentemente da quanto previsto per la pratica medica, un titolo abilitativo (si veda *T.A.R. Veneto n. 298 del 17 maggio 2005*, ma anche *T.A.R. Lombardia - Milano n. 588 del 1 marzo 2011*).

In tale senso si è, peraltro, anche espresso il Ministero della Salute nel parere del 30 maggio 2002: *“l'attività di osteopata non è ad oggi regolamentata in Italia, che essa non afferisce ad alcuna autonoma categoria delle professioni sanitarie e che non esiste nel nostro Paese un albo o registro per l'iscrizione degli eventuali soggetti autorizzati ad esercitarla”*.

Si ricava da questo parere che anche il Ministero della Salute mostra di ritenere che la pratica dell'osteopatia non è riconducibile alla professione medica e che, in ragione della mancata istituzione di un albo degli abilitati, non sussiste alcun titolo abilitativo ad essa afferente che costituisca presupposto necessario per il suo esercizio.

Corrisponde al vero che con la legge 11 gennaio 2018 n. 3, la professione dell'osteopatia è stata ricondotta nell'ambito delle professioni sanitarie.

Tuttavia, il Collegio rileva che trattasi di una disposizione legislativa che si limita a delegare l'individuazione della disciplina di dettaglio, nonché l'istituzione del nuovo corso universitario di formazione e di corsi integrativi, da un lato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, dall'altro, al Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.

Ad avviso del decidente non si tratta di una disposizione legislativa immediatamente precettiva, bensì meramente programmatica.

Mette conto evidenziare, al riguardo, che a tutt'oggi a tale previsione non è stata data attuazione (v. in tal senso anche Corte Cost. sentenza n. 209/2020).

D'altra parte, in data 5 novembre 2020 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - riunitasi per stabilire l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti - ha demandato ad un successivo accordo, da stipulare sempre in sede di Conferenza permanente, la definizione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia (ancora non istituita).

Il Collegio osserva che dal quadro complessivo normativo attuale, l'istituzione della figura professionale sanitaria dell'osteopata potrà ritenersi completata solo a

conclusione del primo ciclo dell'istituendo corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l'osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l'iscrizione all'istituendo albo professionale (salve restando le determinazioni dell'Amministrazione in ordine all'equipollenza dei titoli pregressi).

Risulta, pertanto, di palmare evidenza che fin quando non verranno istituiti in Italia i corsi di laurea triennale in osteopatia ed istituiti i relativi albi professionali, nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l'esercizio dell'attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge 4/2013.

In tale quadro risulta del tutto evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato che deve essere annullato.

Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite considerata la peculiarità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 27 maggio 2021 e 29 luglio 2021 (svoltesi in modalità telematica in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 convertito in Legge n. 176/2020, attraverso

videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams") con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario

Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuele Caminiti

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.